

ALLEGATO C della Del C.G. 139 del 24/09/2007

Regolamento per il trasporto e il seppellimento di animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche o private allo scopo destinate.

Cap. 1.

(Disposizioni generali)

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici nel rispetto delle specifiche previsioni del Piano regolatore generale. Se pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'art. 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per cadaveri.
2. I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dall'Amministrazione comunale nell'ambito dello strumento urbanistico.
3. In tali cimiteri é consentito l'interro di spoglie animali e la tumulazione o l'interro o infine la dispersione di ceneri delle specie animali seguenti: cani, gatti, piccoli roditori, uccelli da voliera, rettili e pesci ornamentali, qualunque altro animale d'affezione di peso non superiore a Kg. 100.
4. Per spoglia di animale di piccola taglia si intende la spoglia di animale di peso inferiore a 50 Kg.
5. Per spoglia di animale di grande taglia si intende la spoglia di animale di peso inferiore a 100 Kg. e pari o superiore a 50 Kg..

Cap. 2.

(Procedure autorizzative di carattere localizzativo)

1. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune il rilascio del permesso di costruire soggetto ai pareri dei Servizi Sanitari competenti e di ARPA.
2. La relativa domanda deve essere corredata:
 - dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa, oltre che dal deposito di una fideiussione bancaria o con polizza assicurativa, di importo adeguato alla dimensione del cimitero, stabilito dal comune:
 - a) relazione idrogeologica della località, con particolare riferimento alla composizione chimico - fisica del terreno, alla profondità e alla direzione della falda;
 - b) una relazione tecnico-sanitaria che rechi:
 - b1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia, collegamenti viari, ed all'estensione dell'area;
 - b2) la descrizione dell'area dovrà altresì, valutare la compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione

idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e al relativo regolamento di attuazione promulgato con decreto del Presidente della Repubblica 384/78;

- c) estratto del P.R.G.C. in scala non inferiore a 1:2000 che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, per almeno 200 metri nell'intorno del perimetro cimiteriale con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) nonché della legislazione regionale in materia;
- d) l'osservanza della normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici (per esempio elettrico).

Cap. 3.

(Procedure autorizzative di carattere gestionale)

1. I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione sono sottoposti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata dietro parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio, la quale accerterà l'idoneità degli impianti e delle attrezzature, sotto l'aspetto igienico sanitario, avendo particolare cura dell'idoneità sanitaria dei lavoratori; sarà invece compito dell'ARPA esprimere un parere in merito alla compatibilità ambientale.

Cap. 4.

(Disposizioni di carattere localizzativo)

1. Il cimitero per animali d'affezione deve essere ubicato in posizione isolata, all'esterno del territorio urbanizzato e/o urbanizzabile in base alle previsioni di P.R.G., ad una distanza di almeno 200 metri da fabbricati di abitazione esistenti eccezione fatta per quelli esistenti sull'area destinata a cimitero. A salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, dovrà essere individuata la relativa fascia di rispetto ai sensi dell'articolo 338 del Testo Unico sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
2. Il cimitero deve essere adeguatamente servito dalla viabilità ordinaria e dotato di idonei spazi di parcheggio;
3. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate dalla recinzione esterna del cimitero.

4. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato da una cortina verde. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.
5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e dotato di una struttura di riparo di dimensioni massime d'occupazione di 15 mq se di nuova costruzione. Tale struttura di riparo dovrà essere dotata di servizio igienico, custodire l'attrezzatura e la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni cimiteriali.
6. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di scheletrizzazione delle spoglie.

Cap. 5.

(Caratteristiche dei terreni)

1. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
2. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la scheletrizzazione delle spoglie.
3. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei o di idonee sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione delle spoglie animali.
4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro.

Cap. 6.

(Caratteristiche delle fosse da interro e dei luoghi di destinazione delle ceneri)

1. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno non pressato di almeno cm. 70 per i piccoli animali e di almeno cm. 100 per i grandi animali, dopo che sia stato deposto la spoglia dell'animale o l'eventuale contenitore.
2. Tra carcassa e carcassa, in verticale, dovrà esservi almeno un franco di 40 cm. di terreno. Tra carcassa e carcassa, in orizzontale, dovrà esservi un franco di almeno 30 cm.
3. Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.

4. I vialetti tra le fosse, ove presenti, devono essere larghi almeno 50 cm.
5. Le ceneri possono essere disperse in forma indistinta in apposito luogo interno al cimitero, generalmente su prato, in ragione di non più di 1 Kg. al metro quadrato ogni anno. Possono essere altresì disperse in natura a cura del proprietario dell'animale.
6. Le urne contenenti le ceneri possono essere conservate in appositi tumuli all'interno del cimitero o nell'abitazione del proprietario dell'animale. Ad ogni contenitore é applicata una targhetta in materiale plastico, con sopra riportato un codice progressivo di identificazione del punto di interrimento e, opzionalmente, il nome dell'animale.

Cap. 7.

(Disseppellimento di spoglie animali)

1. Il disseppellimento delle spoglie di piccoli animali é consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione, riducibile a non meno di 2 anni, laddove siano state utilizzate dentro il contenitore, o nelle immediate vicinanze dello stesso, particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione..
2. Per il disseppellimento delle spoglie di animali di grossa taglia, i termini di cui al comma che precede sono raddoppiati.
3. Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri, dopo un adeguato periodo di riposo, non inferiore a 6 mesi.
4. I termini temporali indicati nei commi precedenti sono assunti in via sperimentale e ove necessario potranno essere variati, alla luce delle risultanze di gestione, con debiti atti.
5. Al termine del periodo ordinario di seppellimento, salvo che gli aventi titolo non provvedano al rinnovo della cessione d'uso dello spazio assegnato, é d'obbligo l'incenerimento dei resti non completamente scheletrizzati e delle ossa.

Cap. 8.

(Soppressione del cimitero)

1. L'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'A.U.S.L. esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
2. La soppressione del cimitero può essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia.
3. É d'obbligo il preventivo disseppellimento generalizzato dei campi di inumazione e l'incenerimento dei resti non ancora scheletrizzati e delle ossa.
4. É d'obbligo la rimozione della struttura posizionata ad inizio esercizio e il ripristino dell'area.

Cap. 9.*(Trasporto delle spoglie animali)*

1. Chi effettua professionalmente il trasporto delle spoglie degli animali deve essere autorizzato dal locale servizio veterinario dell'AUSL, ai sensi delle disposizioni applicative del Reg. 1774/2002 CE.
2. Il gestore del cimitero per piccoli animali d'affezione è tenuto alla verifica del contenuto della cassetta e delle spoglie animali relativamente alla corrispondenza con la certificazione veterinaria di scorta; l'autorità sanitaria procederà a verifica se opportuno e del caso.
3. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore che, se utilizzato anche per la sepoltura, deve essere biodegradabile (come cartone, legno o plastica biodegradabile). Per il trasporto il contenitore deve essere atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, sia ad impedire esalazioni moleste durante il trasporto, sia a favorire la mineralizzazione delle spoglie stesse.
4. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione devono essere accompagnate da attestazione di medico veterinario che costituisce autorizzazione al trasporto, la quale escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria, indicante, tra l'altro, il luogo di partenza e quello di destinazione delle spoglie mortali.
5. Le ceneri di animali devono essere conferite al cimitero in urna di materiale resistente, unitamente all'attestazione di medico veterinario, che costituisce autorizzazione al trasporto.
6. Le urne contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 2 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle.
7. Il trasporto da parte del vettore di cui al comma 1 deve essere scortato dal D.D.T. previsto dalle norme applicative del Reg. 1174/2002 CE.

Cap. 10.*(Prescrizioni sanitarie per gli addetti ai lavori nel cimitero)*

1. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.

Cap. 11.*(Tenuta del registro presenze)*

1. 1 Il gestore del cimitero per animali d'affezione é tenuto a compilare apposito registro, anche a tenuta informatizzata, stampato su moduli vidimati inizialmente ed

ogni anno dallo stesso gestore, in cui sono annotati tipo di animale, peso dell'animale, estremi del possessore (cognome, nome, codice fiscale, residenza, estremi documento di identificazione), data di accettazione nel cimitero, punto di interrimento, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione di cui al comma 4 dell'articolo 9.

2. Le certificazioni veterinarie acquisite sono mantenute per almeno 10 anni, nell'ufficio del sito cimiteriale, a disposizione per eventuali controlli.
3. 3 Ogni fossa nei capi di interro deve essere contraddistinta, a cura del gestore del cimitero, da una targhetta costituita di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un codice progressivo di identificazione.

Cap. 12.

(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti delle norme che regolano la gestione dei rifiuti sanitari.

Cap. 13.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione é affidata al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. territorialmente competente.

AllegatoIndicazioni estese del medico
veterinario o timbro**Oggetto:** Art. 9 del regolamento per il trasporto e il seppellimento di animali d'affezione,
approvato con**CERTIFICATO AI FINI DEL TRASPORTO E DEL SEPPELLIMENTO DI SPOGLIE
ANIMALI D'AFFEZIONE**Richiamato il capitolo 9 del regolamento in oggetto si certifica ai fini del trasporto e del
seppellimento che l'animale d'affezione

_____ (1) (tatuaggio/microchip n.)

di _____ (2) taglia, avendo peso di _____ Kg.

non è deceduto per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente
regolamento di polizia veterinaria.

Proprietario Sig./Sig.ra _____ (3)

residente a _____ (4) in _____ (5)

codice fiscale _____

identificato con documento _____ (6)

Firma

Timbro

spazio riservato al gestore del cimitero o dell'inceneritore]La spoglia dell'animale in questione é stata accolta nel cimitero/nell'inceneritore di
per procedere a:☐ inumazione in campo _____ con codice identificativo☐ tumulazione in _____ con codice identificativo**IL GESTORE DEL CIMITERO** _____ (8) Firma _____

Timbro

La presente autorizzazione é da compilare in 3 copie:

- una resta al medico veterinario;
- una viene firmata per accettazione dal gestore del cimitero, con data di arrivo, e consegnata al vettore;
- l'ultima copia, compilata dal gestore, viene archiviata nel cimitero.

, 1) Indicare il tipo di animale (es. cane, gatto, ecc.)

(2) Indicare se piccola, grande, rilevante

(3) Cognome e Nome

(4) Località, Provincia o Stato, se diverso dell'Italia

(5) Via, Piazza, ecc.

(6) Carta di identità N° ... rilasciata da ... ; Passaporto N° rilasciato da ...

(7) Luogo e data

(8) Luogo e data

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 27 Settembre 2007 e vi resterà affissa per la durata di gg.15.

LA RESPONSABILE UNITA' GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 27 Settembre 2007

La presente deliberazione:

- ☒ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

LA RESPONSABILE UNITA' GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì,

8

Ottobre

2007
